

## Delibera n° 335

Estratto del processo verbale della seduta del  
**24 febbraio 2023**

**oggetto:**

LINEE DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE, DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO PER LE DISABILITÀ, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 17 OTTOBRE 2022. APPROVAZIONE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	assente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	assente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;

**Visto** l'articolo 1, comma 255, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

**Vista** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022, dal quale risulta che la dotazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare è pari ad euro 24.849.974,00;

**Considerato** che la situazione di profondo disagio sociale ed economico verificatasi nel corso della fase più acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che continuerà a produrre effetti anche nelle fasi successive, nonché le evidenti ripercussioni di natura socioeconomica che colpiscono principalmente i soggetti in situazione di particolare fragilità, rendono prioritario e necessario intervenire a sostegno della figura del caregiver familiare, così come individuata dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante l'utilizzo del Fondo istituito dal medesimo articolo 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, per interventi a carattere sperimentale;

**Visto** il decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 17 ottobre 2022 recante *“Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022”* e relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 301 del 27 dicembre 2022;

**Atteso** che il suddetto decreto destina le risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare alle Regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno rivolti al caregiver familiare, dando priorità alle fattispecie indicate all'articolo 1, comma 2 e di seguito riportate:

- ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'articolo 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante *“Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016”*, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo 3, del medesimo decreto;
- ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita;

**Considerato** che alla Regione Friuli Venezia Giulia sono destinate risorse per l'anno 2022 pari a euro 581.489,39, come indicato in Tabella 1 del menzionato decreto ministeriale 17 ottobre 2022;

**Visto** l'articolo 4 del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2022 dove è previsto che:

- le Regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver*, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi di cui al citato art. 1, del medesimo decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
- l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle Regioni le risorse, secondo gli importi indicati nella richiamata tabella 1 allegata al citato decreto, a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicati gli indirizzi di programmazione, la tipologia degli interventi, nonché la eventuale compartecipazione finanziaria;
- la richiesta va inviata in formato elettronico all'indirizzo pec: [ufficio.disabilita@pec.governo.it](mailto:ufficio.disabilita@pec.governo.it), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, corredata da una scheda concernente il piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi;
- l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna Regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalità previste dal medesimo decreto;
- le regioni procedono al trasferimento della quota delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle Regioni da parte dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità; l'erogazione agli ambiti territoriali è comunicata all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse;
- l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati; a tal fine, le Regioni sono tenute a comunicare tutti i dati necessari al monitoraggio delle risorse trasferite nei termini di cui al comma 6 e secondo le modalità di cui all'Allegato A al decreto stesso;

**Vista** la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" e in particolare:

- l'articolo 2, comma 1 che stabilisce che la Regione e gli enti locali garantiscono l'insieme dei diritti e le opportunità volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità e assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie;
- l'articolo 2, comma 6 nel quale si prevede che la Regione riconosce, promuove e sostiene, tra l'altro, l'autonomia e la vita indipendente delle persone, con particolare riferimento al sostegno alla domiciliarità, nonché il valore e il ruolo delle famiglie che svolgono compiti di cura adottando iniziative di reciprocità e di auto-aiuto all'interno dei nuclei familiari;
- l'articolo 6, comma 1 dove si dispone che il sistema integrato dei servizi fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso, tra l'altro, apposite misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all'assistenza familiare e il sostegno delle responsabilità familiari;
- l'articolo 43, comma 2 che impegna la Regione a sostenere, tra l'altro, le famiglie che danno accoglienza e aiuto a persone in difficoltà, tra cui anziani e disabili, attraverso attività formative e di consulenza, nonché agevolazioni economiche;

- l'articolo 46, comma 2, che stabilisce che la Regione tutela le persone con disabilità sostenendo, tra l'altro, le famiglie che hanno al proprio interno persone disabili, con la promozione di forme di auto-mutuo aiuto;

**Vista** la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 *“Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”*, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo I del Titolo II in materia di assistenza e integrazione sociosanitaria;

**Vista** la legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 *“Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità”* e, in particolare, l'articolo 37 (Valorizzazione del caregiver familiare e dei servizi a supporto della domiciliarità);

**Atteso** che il modello assistenziale descritto nel Capo I del Titolo II della legge regionale n. 22/2019 garantisce, tra l'altro, percorsi assistenziali sociosanitari integrati alle persone con bisogni complessi, prioritariamente realizzati nei contesti naturali di vita sulla base di progetti personalizzati elaborati da apposita equipe con il coinvolgimento della persona, della sua famiglia e di coloro che si prendono cura dell'assistito;

**Considerato** che le politiche regionali a favore della domiciliarità attuate nel corso degli anni hanno portato a un sistema di *welfare* ben radicato sul territorio, anche grazie alle misure di sostegno indiretto sostenute da risorse nazionali, tramite il Fondo per le non autosufficienze, e regionali, quali il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP), il Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità (cd. Fondo gravissimi) e il Fondo a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (Fondo SLA), si ritiene di destinare gli interventi economici previsti nel documento recante *“Linee di indirizzo e di programmazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui al decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 17 ottobre 2022”*, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, ai caregiver familiari residenti in regione, dando priorità a coloro che assistono persone che non siano già beneficiarie dei sopra citati contributi regionali a sostegno della domiciliarità;

**Precisato** quindi che la valorizzazione delle attività di cura e di assistenza del caregiver familiare debba inserirsi nel contesto di presa in carico delle persone non autosufficienti secondo il modello descritto nel Titolo II, Capo I della legge regionale n. 22/2019, con il riconoscimento del ruolo del caregiver all'interno del progetto personalizzato quale componente essenziale a sostegno del budget personale di progetto, in conformità all'articolo 37 della richiamata legge regionale n. 22/2021;

**Ritenuto** di approvare pertanto, con la presente deliberazione, il documento allegato, quale parte integrante e sostanziale della stessa, recante *“Linee di indirizzo e di programmazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui al decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 17 ottobre 2022”*;

**Tutto ciò** premesso;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta regionale** all'unanimità

#### **delibera**

1. Di approvare il documento *“Linee di indirizzo e di programmazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui al decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 17 ottobre 2022”* allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE